DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2021 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 per quanto riguarda la coerenza degli obiettivi rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati dal Portogallo e dalla Romania

[notificata con il numero C(2018) 8489]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- In conformità al regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo (functional airspace block, «FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 549/2004 stabilisce inoltre che la Commissione valuti la coerenza di tali obiettivi in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento. Norme dettagliate al riguardo sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione.
- In seguito alla valutazione dei piani di prestazione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 (3), la quale stabilisce, tra l'altro, che gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica di Portogallo e Romania inclusi, rispettivamente, nei piani di prestazione FAB «Sud-ovest» e FAB «Danubio», sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).
- Successivamente la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1782 (4), che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2018 e 2019 per i servizi di navigazione aerea del Portogallo e della Romania, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- Su tale base il Portogallo e la Romania hanno rivisto i rispettivi obiettivi e modificato di conseguenza i loro piani di prestazione.
- La documentazione presentata dal Portogallo e dalla Romania è stata esaminata dall'organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, «PRB»), che ha il compito di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La relazione del PRB relativa alla valutazione degli obiettivi rivisti per il Portogallo è stata presentata alla Commissione il 20 settembre 2018 e aggiornata il 12 ottobre 2018.
- La relazione del PRB relativa alla valutazione degli obiettivi rivisti per la Romania è stata presentata alla Commissione il 16 ottobre 2018.

⁽¹) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1. (²) GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e

del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 55).

(4) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1782 della Commissione, del 15 novembre 2018, che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2018 e 2019 per i servizi di navigazione aerea della Romania e del Portogallo, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 390/2013 (GU L 292 del 19.11.2018, pag. 4).